

SENATO DELLA REPUBBLICA

Legislatura 17^a - 2^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 351 del 16/11/2016

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 345

La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo:

rilevato che lo schema di decreto legislativo interviene in attuazione della legge 20 maggio 2016, n. 76, al fine di coordinare il sistema italiano di diritto internazionale privato al nuovo istituto dell'unione civile, sulla base del criterio di delega enunciato alla lettera b) del comma 28 della legge;

considerato che l'articolo 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016 pone per interpretazione unanime una clausola generale di equivalenza fra il nuovo istituto ed il matrimonio, con la sola eccezione delle norme del codice civile non espressamente richiamate e delle norme in materia di adozione, così asseverando la sostanziale equipollenza fra i due istituti anche ai fini del diritto internazionale privato, com'è confermato dal criterio guida indicato dall'articolo 1, comma 28, lettera b) che impone di applicare la legge nazionale sulle unioni civili anche ai matrimoni celebrati all'estero e consente, specularmente, al giudice o all'Autorità straniera di qualificare ove necessario l'unione civile italiana secondo la propria legge matrimoniale;

rilevato che la finalità di coordinamento è stata perseguita, come richiesto dal criterio di delega, attraverso la modifica ed il riordino delle disposizioni della legge 31 maggio 1995, n. 218; che, in particolare, il legislatore delegato ha dettato una disciplina speciale in tema di criteri di collegamento e norme di conflitto in relazione alla fattispecie di unione civile costituita all'estero; che, correttamente, tale disciplina si limita a riprodurre, declinandoli in relazione alla specificità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, i criteri di collegamento e le norme di conflitto previste dagli articoli 27 e seguenti della legge 31 maggio 1995 n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato);

rilevato che correttamente lo schema di decreto legislativo in esame non interviene ad integrare l'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, relativo all'acquisto della cittadinanza italiana per effetto del matrimonio, atteso che l'applicazione di tale disposizione all'unione civile tra persone dello stesso sesso discende per effetto immediato dell'articolo 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016;

rilevato che, in relazione agli effetti del matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero, il legislatore delegato ha introdotto l'articolo 32-bis nel Capo IV (Rapporti di famiglia) del titolo III della legge 31 maggio 1995 n. 218, disponendo che esso produce gli effetti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso; per conseguenza, contrariamente a quanto specificato per l'unione civile fra persone dello stesso sesso costituita all'estero, non risulta chiarito dal testo dello schema di decreto legislativo all'esame se tale applicazione della legge italiana debba avvenire anche in deroga ai principi generali in materia di diritto applicabile, individuati agli articoli da 27 a 32 della legge 31 maggio 1995 n. 218, i quali indicano le ipotesi in cui deve applicarsi la legge italiana; che una interpretazione letterale del detto articolo avrebbe come conseguenza che al matrimonio contratto all'estero tra due stranieri dovrebbe applicarsi la legge italiana sulle unioni civili persino nel caso in cui, secondo i principi generali in materia di diritto internazionale privato,

individuati agli articoli da 27 a 32, deve applicarsi una legge nazionale dei nubendi o dei coniugi diversa da quella italiana;

rilevato che lo schema di decreto legislativo disciplina altresì la fattispecie dell'unione civile costituita tra un cittadino italiano ed uno straniero; che, in particolare, è previsto che, ove la legge nazionale dello straniero non preveda l'unione civile tra persone dello stesso sesso, si applichi comunque la legge italiana; che tale disposizione individua pertanto nella legge n. 76 del 2016, in relazione alla fattispecie in esame, una norma di applicazione necessaria, espressione di un principio di ordine pubblico interno, non derogabile dalla legislazione straniera (cfr. Cons. Stato, sez. Atti norm., parere 21 luglio 2016, n. 1695, par. 22);

rilevato che, ai fini del nulla osta di cui all'articolo 116 del codice civile, il secondo comma del nuovo articolo 32-ter della legge n. 218 del 1995, introdotto dallo schema di decreto legislativo in esame, si limita a prevedere che "non rilevano gli impedimenti relativi al sesso delle parti";

considerato che tale disposizione non fornisce agli uffici dello stato civile, competenti a ricevere la richiesta di unione civile, indicazioni sufficientemente precise in ordine alla condotta da seguire nel caso in cui lo straniero sia impossibilitato a produrre il nulla osta per ragioni legate al proprio orientamento sessuale; che, peraltro, i primi mesi di applicazione della legge hanno rivelato atteggiamenti di chiusura da parte di alcune sedi consolari di Stati che non riconoscono la vita familiare omosessuale, che hanno rifiutato di versare in forma scritta il diniego di nulla osta, onde consentire allo straniero di dimostrare la sussistenza dell'impedimento alla produzione del nulla osta medesimo; che, altresì, vi sono casi in cui lo straniero – se proveniente da Stati che, oltre a non riconoscere la vita familiare omosessuale, prevedano la repressione penale dei comportamenti omosessuali – richiedendo il nulla osta al consolato potrebbe veder messa a rischio la propria incolumità; che il Consiglio di Stato, sez. atti normativi, nel parere n. 1695 del 21 luglio 2016, relativo al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 144 del 2016, recante disposizioni transitorie per la tenuta degli archivi dello stato civile, ai sensi del comma 34 della legge 20 maggio 2016, n. 76, ha affermato che "il diritto di costituire un'unione civile tra persone dello stesso sesso, in forza dell'entrata in vigore della legge, è divenuta una norma di ordine pubblico e, dunque, prevale, secondo l'articolo 16 della legge 31 maggio 1995, n. 218 sulle eventuali differenti previsioni di ordinamenti stranieri" (par. 22); pertanto è necessario specificare che, ove per i suddetti motivi sia impossibilitato a produrre il nulla osta, lo straniero possa produrre un certificato o altro atto equipollente attestante la libertà di stato;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso "Art. 32-bis", le parole: "da persone dello stesso sesso" siano sostituite dalle seguenti: "da cittadini italiani dello stesso sesso";

2) all'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso "Art. 32-ter", comma 2, dopo il primo periodo sia inserito il seguente: "Qualora la produzione del nulla osta sia preclusa in ragione del mancato riconoscimento, nell'ordinamento di provenienza, dell'unione civile tra persone dello stesso o di analogo istituto, il nulla osta è sostituito da un certificato o altro atto equipollente attestante la libertà di stato".